

17887-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
ommettere l'indicazione
gli estremi della sentenza
a pena di nullità
della sentenza
 alla
 a
 imposta dalla legge

Composta da

Anna Petruzzellis	- Presidente -	Sent. n. sez. 257/2021
Angelo Costanzo	- Relatore -	UP - 11/02/2021
Anna Criscuolo		R.G.N. 27103/2020
Pierluigi Di Stefano		
Gaetano De Amicis		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis), nato a (omissis)

avverso la sentenza del 17/12/2019 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Perla Lori che ha chiesto
dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 8500 del 2019 la Corte di appello di Milano ha confermato
la condanna inflitta dal Tribunale di Milano a (omissis) ex art. 572 cod. pen.
per avere maltrattato la moglie, (omissis), con lesioni, ingiurie e minacce
(capo A) e ex artt. 61 n. 2, 81, comma 2, 582 e 576 n. 5, cod. pen. per averle
provocato le varie lesioni descritte nel capo B delle imputazioni.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di (omissis) si chiede l'annullamento della
sentenza deducendo violazione di legge e vizio della motivazione nel non escludere
l'aggravante del nesso teleologico fra le lesioni e i maltrattamenti, trascurando che

le lesioni sono state considerate anche come atti costitutivi del reato di maltrattamenti mentre per configurarsi l'aggravante occorre separatazza fra le condotte che essa collega. Si osserva, inoltre, che la sentenza impugnata non argomenta circa la finalizzazione delle lesioni personali alla realizzazione del reato di maltrattamenti.

Dalla esclusione dell'aggravante il ricorrente desume che, essendo stata rimessa la querela per il reato di lesioni personali, si sia prodotta l'estinzione del stesso con la conseguente necessità che sia ridottala pena inflitta.

3. Nella sua requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale Perla Lori chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., è configurabile anche in ipotesi di concorso formale di reati, non richiedendo una alterità di condotte quanto piuttosto la specifica finalizzazione dell'un reato alla realizzazione dell'altro (Sez. U, n. 19 dep. 29/11/1958, Esposito, Rv. 98052; Sez. 5, n. 22 del 26/11/2019, dep. 2020, Tamburrino, Rv. 277754; Sez. 6, n. 3368 del 12/01/2016, C., Rv. 266008). In altri termini, l'aggravante della connessione teleologica è applicabile anche nel caso in cui il reato-mezzo e il reato-fine siano commessi con unica azione (cosiddetti reati contestuali), non rileva l'ordine cronologico tra un reato e l'altro perché l'aggravante ha un fondamento soggettivo ;

che si risolve nella consapevolezza dell'agente della pluralità delle sue scelte e del loro collegamento, che dimostra una maggiore capacità a delinquere nel dare corso ai propositi criminosi.

Anche relativamente al reato di lesione personale, commesso in occasione del delitto di maltrattamenti, la circostanza del nesso teleologico, prevista dall'art. 61, n. 2 cod. pen., non ricorre automaticamente ma è necessario accertare la volontà dell'agente di commettere il reato-mezzo in direzione della commissione del reato scopo (Sez. 5, 34504 del 12/10/2020, H., Rv. 280122; Sez. 6, n. 14168 del 22/01/2020, Z. Rv. 278844). Sez. 6, n. 3368 del 12/01/2016, C., Rv. 266008).

2. Su questa base, la sentenza impugnata ha compiutamente argomentato che tutti gli atti lesivi descritti nei referti medici risultano essere stati commessi in situazioni nelle quali si stava^o contestualmente consumando le ingiurie e vessazioni ai danni della vittima (p. 5). Al riguardo, la Corte di appello non ha mancato di argomentare circa la sussistenza della direzione finalistica della volontà

dell'imputato rimarcando che le condotte maltrattanti nei confronti della persona offesa erano connotate da una continuità in cui si sono inserite le specifiche condotte produttive di lesioni personali, le quali risultano così correlate alle altre condotte maltrattanti e dotate di connotati (trauma contusivo alla mandibola, trauma cranico, frattura delle ossa nasali) tali da esibire una finalizzazione (la mortificazione della vittima) ulteriore rispetto all'effetto fisico immediatamente prodotto.

3. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.


Così deciso il 11/02/2021

Il Consigliere estensore

Angelo Costanzo

Il Presidente

Anna Petruzzellis



IL DELEGATO DI CONSULENZA
Dott.ssa Rosa Maria Petruzzellis